



Università
degli Studi
del Sannio

Area Risorse e Sistemi
Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
Unità Organizzativa
Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AI RESPONSABILI DEI SETTORI
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI
AI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

E.P.C.

A TUTTO IL PERSONALE
TECNICO ED AMMINISTRATIVO

CIRCOLARE N. 14 DEL 30 OTT. 2014

OGGETTO: Decreto Legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge del 30 ottobre 2013, n. 125 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - articolo 4, comma 16 bis - **assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

Si rammenta che il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, che contiene "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato e integrato la disciplina in materia di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti per malattia, al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo 4, comma 16 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha, tra l'altro, novellato l'articolo 55 *septies*, comma 5 *ter*, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, tra l'altro, che, nel caso "*... in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica ...*".

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare del 17 febbraio 2014, n. 2, ha fornito alcune indicazioni in merito

alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni innanzi richiamate, precisando che:

- a seguito “... dell'entrata in vigore della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore) ..”;
- la “... giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza) ...”;
- l'attestazione “... di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura ...”;
- nel “... caso di trasmissione telematica, le “e-mail” dovrà contenere il “file” scansionato in formato “pdf” dell'attestazione ...”;
- dall'attestazione “... debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione ...”;
- al “... riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi ...”;
- inoltre, al “... fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata ...”;
- per il caso “... di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia ...”;
- nella predetta “... ipotesi, il medico, individuato in base a quanto previsto dal sopracitato articolo 55 septies, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla Circolare del 17 luglio 2008, n. 7, Parte 1, redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità previste dalle Circolari dell' 11 marzo 2010, n. 1, e del 28 settembre 2010, n. 2, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per la

ds

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa) ...";

- *il "... ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico ...";*
- *nel caso "... di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico ...";*
- *gli "... interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ...";*
- *a "... tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza, redatte e trasmesse come sopra indicato, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate ...";*
- *in "... questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante ...";*
- *la "... attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ...".*

Pertanto, il dipendente che debba effettuare **visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che non comportano l'incapacità lavorativa**, potrà fruire:

- dei permessi per documentati motivi personali (18 ore nell'anno di riferimento);
- dei permessi brevi soggetti a recupero, che non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e che non possono superare le 36 ore nel corso dell'anno, incrementabili di ulteriori 18 ore annue, nel caso di permessi richiesti per documentare esigenze di salute;

Car

- del riposo compensativo, ovvero "banca delle ore", maturate precedentemente alla data dell'assenza oraria o giornaliera.

Nel caso di **concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa**, trovano applicazione le ordinarie regole che disciplinano l'assenza per malattia.

Infine, nel caso in cui il dipendente debba essere sottoposto periodicamente, a causa di patologie sofferte anche per lunghi periodi, a terapie che comportano incapacità al lavoro, è sufficiente produrre un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti che comportano incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui all'articolo 55 *septies*, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che, nella "*... ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale...*".

Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento relativo alla presente Circolare potrà essere richiesto all'Unità Organizzativa "Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti", nella persona del Responsabile, Dottoressa Maria Grazia De Girolamo (tel. 0824.305046, e-mail: mariagrazia.degirolamo@unisannio.it), ovvero nella persona della Dottoressa Maria Pia Iacobacci, in servizio presso la Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti" (tel. 0824.305076, e-mail: mariapia.iacobacci@unisannio.it).

Il Direttore Generale

(Dott. Gaetano Telesio)

